

### **Sommario argomenti:**

1. Controlli amministrativi per le attività descritte al 1.8.7 e procedure per la valutazione della conformità, il rilascio del certificato di approvazione di tipo e le ispezioni
2. Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione di tipo, ispezioni e prove, e marcatura delle cisterne fisse (veicoli cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e dei veicoli-batteria e container per gas ad elementi multipli (CGEM)

## **OGGETTO            Aggiornamento delle procedure di approvazione.**

### **Contesto:**

Con l'ADR 2023 sono state introdotte una serie notevole di novità relativamente all'approvazione delle cisterne; **l'obiettivo è quello di giungere ad un sistema di approvazioni e controlli del tipo attuato con la direttiva 2010/35/UE (T-PED) per la classe 2 estendendone i principali concetti alle cisterne delle altre classi.**

Questo lavoro di riorganizzazione è iniziato qualche anno fa con il cosiddetto LONDON GROUP ed è giunto a conclusioni sorprendentemente rapide in circa 4 anni.

Sulla base delle modifiche all'ADR, il nostro MIMS (*Ministero Infrastrutture Mobilità Sostenibile*) dovrà necessariamente scegliere se mantenere per sé l'approvazione di tipo e le prove eccezionali delle cisterne delle classi da 3 a 9 (tramite i propri CPA) e le ispezioni iniziali, intermedie, periodiche delle cisterne (tramite i propri UMC) ovvero se intenderà avvalersi di organismi da autorizzare in analogia a quanto fatto per la classe 2 ADR (T-PED).

In aggiunta il MIMS dovrà operare ulteriori scelte, dovendo:

- definire se riconoscere gli organismi autorizzati da altri stati, e, in caso affermativo, quali organismi e di quali stati;
- decidere i criteri di scelta delle cisterne da sottoporre alla visita occasionale di messa in servizio (novità introdotta dall'ADR 2023) ed a quali organismi, italiani o stranieri, affidare tale incombenza.

In alternativa le cisterne provenienti dall'estero dovranno continuare, come da prassi corrente, ad essere approvate singolarmente presso i CPA e messe in servizio ancora dai CPA.

Considerato il carico di lavoro incombente sul *Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile* e le sue limitate disponibilità di personale, considerate poi le ricadute negative derivanti dall'inevitabile allungamento delle tempistiche per gli interventi presso i fabbricanti nonché il periodo di forti difficoltà economiche in cui versa l'Europa e l'Italia in particolare, non ci si può che augurare che il Ministero avvii quanto prima il processo di delega agli organismi di ispezione e controllo delle diverse tipologie di cisterne, destinate al trasporto di merci pericolose.

Vediamo le principali novità ovvero le parti salienti sia nel capitolo 1.8.6-1.8.7 che 6.8 dell'ADR 2023:

## PARTE 1: capitolo 1.8.6-1.8.7 ADR 2023

POS	INTRODUZIONE	p.to della norma	testo della norma	commento
a	<p>è stato introdotto il concetto di <b>Organismo APPROVATO</b> e <b>Organismo RICONOSCIUTO</b></p>	1.8.6	<p>"organismo di ispezione approvato" significa un organismo di ispezione approvato dall'autorità competente a svolgere le diverse attività secondo l'1.8.6.1; e "organismo di ispezione riconosciuto" significa un organismo di ispezione approvato riconosciuto da un'altra autorità competente</p>	<p>Si introduce la distinzione, nella identificazione degli organismi, tra Approvato e Riconosciuto La sostanza della modifica sarà più chiara nelle parti successive del testo</p>
b	competenze dell'Organismo	nota 2 al 1.8.6	<p>Un organismo di ispezione può essere designato dall'autorità competente per agire in qualità di autorità competente (vedere la definizione di autorità competente al 1.2.1).</p>	<p>L'Organismo può agire in nome e per conto della Autorità Competente, all'interno della delega ricevuta, svolgendo funzioni tecniche oppure, in aggiunta, emettendo approvazioni di tipo</p>
c	Si introduce il concetto inedito di <b>VERIFICA DI ENTRATA IN SERVIZIO</b>	1.8.6.1	<p>L'autorità competente di una Parte contraente l'ADR può approvare organismi di ispezione per le seguenti attività: le valutazioni di conformità, le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le ispezioni eccezionali, <b>le verifiche di entrata in servizio</b></p>	<p>Ai fini della messa in servizio, di una cisterna, potrebbe essere necessario intergrare l'ispezione iniziale con una seconda verifica, di entrata in servizio. Generalmente questa verifica è realizzata da un soggetto diverso da chi ha effettuato l'ispezione iniziale e da un organismo riconosciuto nel paese di immatricolazione. Per i prossimi 10 anni per l'immatricolazione di una cisterna, in un Paese diverso da quello di costruzione, potrà essere necessario che occasionalmente si effettui una verifica di messa in servizio nello stato di immatricolazione</p>
d	Si rileva che	1.8.6.2.1	<p>Quando l'autorità competente non approva gli organismi di ispezione, ma esegue essa stessa questi compiti, l'autorità competente deve attenersi alle disposizioni del 1.8.6.3.</p>	<p>Ogni Autorità Competente può svolgere essa stessa i compiti relativi all'approvazione di tipo (come avviene oggi in Italia per le cisterne delle classi da 3 a 9 ADR, a cura dei Centri Prova Autoveicoli) a condizione che siano rispettate le condizioni dell'1.8.6.3</p>
e	Si ribadisce che (come già previsto nell'ADR 2021)	1.8.6.2.2.3	<p><b>Un organismo di ispezione che avvii una nuova attività può essere approvato provvisoriamente.</b> Prima dell'approvazione provvisoria, l'autorità competente deve garantire che l'organismo di ispezione soddisfi le prescrizioni del 1.8.6.3.1. L'organismo di ispezione deve essere accreditato secondo la norma EN ISO/IEC 17020:2012 (eccetto il punto 8.1.3) nel suo primo anno di attività per poter continuare questa nuova attività</p>	<p>A solo titolo di esempio, se si dovesse autorizzare un Organismo già notificato T-PED per una nuova attività riguardante l'approvazione di tipo di cisterne per classi da 3 a 9 ADR, il MIMS potrebbe emettere una autorizzazione provvisoria anche in assenza di specifico accreditamento, considerando che la nuova attività è in tutto simile a quella relativa alla T-PED e l'ON è già accreditato EN 17020:2012; entro un anno, l'ON dovrebbe poi ottenere la conferma del nuovo accreditamento o l'estensione dell'accreditamento di cui è già in possesso</p>

f	si precisa che (come già ora in uso)	1.8.6.2.3.1	Ovunque siano svolte le attività di un organismo di ispezione, l'autorità competente che ha approvato tale organismo deve garantire il monitoraggio delle attività di tale organismo, compreso il monitoraggio in campo.	Negli ultimi anni, in Italia, questa attività di monitoraggio (anche in campo) è svolta da Accredia (Ente Unico di Accreditamento)
g	per il MIMS è poi fatto obbligo di →	1.8.6.2.4.1	Le Parti Contraenti l'ADR devono pubblicare le proprie procedure nazionali per la valutazione, l'approvazione e il monitoraggio degli organismi di ispezione e di eventuali modifiche a tali informazioni	Se il MIMS intenderà delegare ad Organismi i compiti di ispezione, si renderà necessario pubblicare in collaborazione con Accredia le procedure per l'autorizzazione degli Organismi stessi
h	Quindi giungiamo al nocciolo della novità ovvero	1.8.6.2.4.3	Un organismo di ispezione approvato da un'autorità competente può essere riconosciuto da un'altra autorità competente. Se un'autorità competente desidera avvalersi dei servizi di un organismo di ispezione già approvato da un'altra autorità competente per effettuare attività relative alle valutazioni della conformità e le ispezioni per suo conto, allora tale autorità competente deve aggiungere questo organismo di ispezione, l'ambito delle attività per le quali è riconosciuto, e l'autorità competente che ha approvato l'organismo di ispezione, nell'elenco di cui al 1.8.6.2.4.2 e ne informa il segretariato dell'UNECE	<u>Punto nevralgico delle modifiche di questo capitolo, ovvero la possibilità per gli Organismi, di essere riconosciuti anche in altri Stati, con possibilità di svolgere in questi Paesi l'attività di ispezione.</u> La possibilità di nominare dei generici "esperti" per svolgere attività ispettive era da tempo prevista nell'ADR/RID; alcune Parti Contraenti (come Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna e altri) hanno già le attività di approvazione di tipo e controlli periodici affidandoli a Organismi operanti sul proprio territorio. Questi paesi partiranno quindi avvantaggiati in quanto, in tempi brevi, potranno comunicare al segretariato UNECE i loro nomi e, sulla base di accordi bilaterali, potranno attuarsi i riconoscimenti reciproci. <b>In pratica, ogni AUTORITA' COMPETENTE potrà riconoscere gli Organismi autorizzati da altre autorità</b>
i	Ogni Organismo, sulla base del	punto "i,, 1.8.6.2.4.3	deve "non remunerare il proprio personale in funzione del numero di ispezioni effettuate o dei risultati di tali ispezioni"	La remunerazione deve essere quindi indipendente dal numero di ispezioni effettuate, a tutela del principio di qualità ed accuratezza delle ispezioni
l	per l'incarico di ispezione	punto K del 1.8.6.3.1	l'Organismo può "incaricare una o più persone responsabili dell'esecuzione delle ispezioni" anche in relazione alle proprie cognizioni ,,	Generalmente, l'approvazione di tipo è svolta da due tecnici: il primo per l'approvazione progetto, il secondo per la sorveglianza della fabbricazione e per l'ispezione iniziale
m	per quanto attiene le competenze degli ispettori, questi devono →	punto K comma iii del 1.8.6.3.1	possedere adeguate conoscenze, capacità tecniche e comprensione delle prescrizioni applicabili, delle norme applicabili e delle pertinenti disposizioni delle Parti 4 e 6)	La competenza è essenzialmente quella relativa ai capitoli 6 (costruzione) e 4 (impiego); si fa notare che questa competenza non è solo relativa alle cisterne, ma si riferisce a TUTTI i tipi di attrezzature e al loro impiego

n	Un Organismo può poi delegare altri soggetti ad alcuni compiti di controllo secondo le indicazioni del →	1.8.6.3.3	<p>1.8.6.3.3.1 Se un organismo di ispezione si avvale dei servizi di un subappaltatore per svolgere compiti specifici connessi alle sue attività, il subappaltatore deve essere valutato e monitorato dall'organismo di ispezione, oppure deve essere accreditato separatamente.</p> <p>1.8.6.3.3.3 L'organismo di ispezione di tipo A può delegare solo una parte di ciascuna delle sue attività. In ogni caso, la valutazione e il rilascio dei certificati devono essere effettuati dall'organismo di ispezione stesso.</p> <p>1.8.6.3.3.4 Le attività non devono essere delegate senza l'accordo del fabbricante, Proprietario o operatore, a seconda dei casi.</p>	<p>È ammessa, anche per gli Organismi, la facoltà di delegare alcune attività di ispezione controllo, fermo restando alcune precise condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutare e monitorare il subappaltatore o a condizione che lo stesso sia un soggetto accreditato</li> <li>- Le attività delegate siano parziali e non totali</li> </ul> <p>La delega abbia il consenso del fabbricante.</p>
o	Il fabbricante è definito come	1.8.7 NOTA 2	<p>per "fabbricante" si intende l'impresa che è responsabile dinanzi all'autorità competente per tutti gli aspetti della valutazione della conformità e per garantire la conformità della costruzione il cui nome e marchio compaiono nelle approvazioni e sulle marcature.</p> <p><b>Non è essenziale che l'impresa sia direttamente coinvolta in tutte le fasi della costruzione del prodotto (vedere 1.8.7.1.5) oggetto della valutazione di conformità</b></p>	<p>Viene inserita, agli scopi di questa sezione, la definizione di fabbricante. Da questa si rileva che il fabbricante potrebbe limitarsi a costruire solo una parte dell'attrezzatura, affidando a propri fornitori la costruzione di altre parti.</p> <p>Dall'esperienza T-ped, si sottolinea che in questi casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il nominativo del fornitore deve essere indicato direttamente nell'approvazione di tipo</li> <li>- Il fornitore deve essere valutato sia dal costruttore in capo all'approvazione (che si assume ogni responsabilità) sia dall'Organismo</li> </ul>
m	<p>è necessario distinguere tra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prima ispezione</li> <li>- e verifica di messa in servizio</li> </ul>	1.8.7.1.2 (e) 1.8.7.1.2 (f)	<p>Ogni domanda per:</p> <p><b>e. la verifica dell'entrata in servizio secondo l'1.8.7.5; o</b></p> <p>f. l'ispezione periodica, l'ispezione intermedia e l'ispezione eccezionale secondo l'1.8.7.6</p> <p>deve essere presentata dal proprietario o dal suo rappresentante autorizzato, oppure dall'operatore o dal suo rappresentante autorizzato, presso un'autorità competente o un organismo di ispezione.</p>	Deve essere chiaramente precisato lo scopo dell'attività, distinguendo tra messa in servizio e controllo periodico
n	per l'Esame del tipo e rilascio del certificato di approvazione del tipo si afferma che	1.8.7.2.1.1	<p><b>NOTA: Possono essere presi in considerazione i risultati di valutazioni e prove secondo altri regolamenti o norme</b></p>	Questo punto si presta a molteplici interpretazioni, specialmente in relazione all'approvazione diretta, su cisterne, di accessori che non sono in possesso di approvazione di tipo separata che è consigliata ma non obbligatoria; in linea teorica (da verificare) potrebbe essere sufficiente la marcatura CE dell'accessorio

o	Per i documenti facenti parte integrante dell'approvazione si annota che →	1.8.7.2.2.1(f)	<i>I documenti, o un elenco identificativo dei documenti, contenenti i dati devono essere inclusi o allegati al certificato;</i>	Il certificato di approvazione di tipo deve essere comprensivo di TUTTI i documenti necessari alla sua emissione (citandoli e allegandoli)
p	in caso di rinnovo dell'approvazione di tipo →	1.8.7.2.2.2	<i>I risultati delle precedenti prove di esame del tipo devono essere presi in considerazione se tali prove sono ancora conformi alle disposizioni dell'ADR comprese le norme applicabili alla data di rinnovo. Il rinnovo non è consentito dopo il ritiro di un'approvazione NOTA: L'esame del tipo per il rinnovo può essere effettuato da un organismo di ispezione diverso da quello che ha rilasciato la relazione di esame del tipo originale.</i>	Nel caso di rinnovo della approvazione di tipo, le prove precedentemente effettuate, se ancora conformi agli standard in vigore, possono essere tenute valide anche se effettuate da organismi diversi; si annota che quanto indicato vale per qualsiasi approvazione di tipo, in ambito ADR/RID
q	modifica di una attrezzatura →  se si effettua una modifica →	1.8.7.2.2.3	<i>In caso di modifica di un prodotto con un'approvazione di tipo valida, scaduta o ritirata, l'esame del tipo, le prove, <u>l'ispezione e l'approvazione pertinenti sono limitate alle parti del prodotto che sono state modificate.</u> e ..... un certificato di approvazione supplementare per la modifica deve essere rilasciato al proprietario o all'operatore dall'autorità competente o dall'organismo di ispezione di qualsiasi Parte contraente l'ADR in conformità ai capitoli 6.2 e 6.8</i>	Questa revisione interessa l'ipotesi di modifica di una attrezzatura (primo paragrafo) e la certificazione delle modifiche eseguire  In termini pratici, a livello documentale, si deve emettere una nuova scheda tecnica specifica per la cisterna oggetto di modifica (che deve necessariamente essere conforme all'allegato B della EN 12972:2018 come si dirà più avanti)
r	compiti dell'organismo	1.8.7.3.2	<i>L'organismo competente deve: a) verificare la conformità con la documentazione tecnica di cui al 1.8.7.8.3 e con le disposizioni applicabili dell'ADR e del certificato di approvazione di tipo e i verbali di prova; b) verificare che il processo di fabbricazione produca prodotti conformi alle prescrizioni e alla documentazione ad esso applicabili; c) verificare la tracciabilità dei materiali</i>	L'Organismo deve verificare che la cisterna oggetto di verifica sia congruente con l'approvazione di tipo e costruita nel modo indicato nell'approvazione di tipo.  Tutti i materiali devono essere tracciati

s	per l'entrata in servizio è necessario →	1.8.7.5	<p><i>1.8.7.5.1 Se una verifica dell'entrata in servizio è richiesta dall'autorità competente ai sensi del 6.8.1.5.5, il proprietario o l'operatore deve incaricare un unico organismo di ispezione per eseguire la verifica dell'entrata in servizio e deve fornirgli il certificato di approvazione di tipo e la documentazione tecnica indicate al 1.8.7.8.4.</i></p>	<p>La verifica di entrata in servizio è simile a quella relativa alla prima ispezione <u>ma non comporta prove</u>; essa consta essenzialmente di un controllo di tipo documentale e di una ispezione visiva: l'organismo deve accertarsi che la cisterna sia conforme ai documenti di approvazione di tipo e di prova iniziale (visivamente) e che nei documenti stessi non vi siano degli scostamenti rispetto all'ADR e agli standards in essa elencati: in definitiva, la messa in servizio è un controllo sull'operato dell'organismo che ha effettuato la prova iniziale</p>
			<p><i>1.8.7.5.2 L'organismo di ispezione deve esaminare la documentazione e:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) eseguire controlli esterni (ad es. marcatura, condizione);</i></li> <li><i>b) verificare la conformità con il certificato di approvazione di tipo;</i></li> <li><i>c) verificare la validità delle approvazioni degli organismi di ispezione che hanno eseguito le precedenti ispezioni e prove;</i></li> <li><i>d) verificare che le misure transitorie del 1.6.3 o 1.6.4 siano state soddisfatte.</i></li> </ul>	<p>Vedi commento all'1.8.7.5.1</p>

		1.8.7.5	<p>1.8.7.5.3 <i>L'organismo di ispezione deve emettere un rapporto di verifica dell'entrata in servizio che contiene i risultati della valutazione. Il proprietario o l'operatore deve presentare tale rapporto su richiesta dell'autorità competente che richiede la verifica dell'entrata in servizio, e dell'organismo o degli organismi di ispezione preposti alle successive ispezioni e prove.</i></p> <p><i>In caso di non superamento della verifica dell'entrata in servizio, le non conformità devono essere rettificate e deve essere superata una nuova verifica dell'entrata in servizio prima dell'utilizzo della cisterna.</i></p> <p><i>L'organismo di ispezione preposto alla verifica dell'entrata in servizio deve informare, senza indugio, la propria autorità competente per ogni rifiuto.</i></p>	Vedi commento all'1.8.7.5.1
t	i documenti delle prove periodiche →	1.8.7.6.2	<p>.....devono essere conservati dal proprietario o dall'operatore almeno fino alla successiva ispezione periodica.          NOTA: Per le cisterne, vedere le disposizioni per i fascicoli cisterna al 4.3.2.1.7.</p>	<p><i>A tal proposito si richiama la definizione e la natura operativa del fascicolo cisterna</i></p> <p><i>Definizione (cap. 1.2) di Fascicolo cisterna: un documento che contiene tutte le informazioni tecniche importanti concernenti una cisterna, un veicolo-batteria o un CGEM, come le attestazioni e certificati menzionati al 6.8.2.3, 6.8.2.4 e 6.8.3.4;</i></p> <p><i>Note operative (sez.4.3.2.1.7): Il fascicolo cisterna deve essere conservato dal proprietario o dal gestore che devono essere in grado di presentare questi documenti su domanda dell'autorità competente. Il fascicolo cisterna deve essere tenuto per tutta la durata della vita della cisterna e conservato per 15 mesi dopo che la cisterna è stata ritirata dal servizio.</i></p> <p><i>In caso di cambio del proprietario o del gestore durante la durata della vita della cisterna, il fascicolo cisterna deve essere trasferito senza indugio a questo nuovo proprietario o gestore.</i></p> <p><i>Copie del fascicolo cisterna o di tutti i documenti necessari devono essere messe a disposizione dell'esperto per le prove, controlli e verifiche delle cisterne secondo 6.8.2.4.5 o 6.8.3.4.18, durante i controlli periodici o straordinari.</i></p>

## PARTE 2: capitolo 6.8 ADR 2023

POS	INTRODUZIONE	p.to della norma	testo della norma	commento
a	come applicare, in pratica, l'1.8.7 per la costruzione cisterne	6.8.1.5	<p>la Parte contraente l'ADR di immatricolazione del veicolo su cui è montata la cisterna;</p> <p>- per le cisterne smontabili, la Parte contraente l'ADR dove la società del proprietario o dell'operatore è registrata</p> <p>- la Parte contraente l'ADR dove la società del proprietario o dell'operatore è registrata;</p> <p>- se la società del proprietario o dell'operatore non è nota, la Parte contraente l'ADR dell'autorità competente che ha approvato l'organismo di ispezione che ha eseguito l'ispezione iniziale. Nonostante l'1.6.4.57 questi organismi di ispezione devono essere accreditati di tipo A secondo la norma EN ISO/IEC 17020:2012 (eccetto il punto 8.1.3</p>	<p>Questa sezione esplicita le indicazioni operative per l'applicazione delle prescrizioni della sezione 1.8.7.</p> <p>La colonna di sinistra si riferisce alle cisterne fisse, quella di destra ai tank containers ADR/RID.</p> <p><b>Si annota che (a differenza della T-PED) la cisterna viene sottoposta a verifiche da parte di Organismi diversi, in relazione allo Stato in cui verrà immatricolata.</b></p>
b	Esame del tipo secondo l'1.8.7.2.1	6.8.1.5.1	<p>a) <u>Il fabbricante della cisterna deve incaricare un unico organismo di ispezione, approvato o riconosciuto dall'autorità competente del paese di fabbricazione</u> oppure del primo paese di immatricolazione della prima cisterna fabbricata secondo quel tipo, che si assuma la responsabilità dell'esame del tipo. Se il paese di fabbricazione non è una Parte contraente l'ADR, il fabbricante deve incaricare un unico organismo di ispezione, approvato o riconosciuto dall'autorità competente del paese di immatricolazione della prima cisterna fabbricata secondo quel tipo, che si assuma la responsabilità dell'esame del tipo.</p> <p><b><u>NOTA: Fino al 31 dicembre 2028, l'esame del tipo deve essere eseguito da un organismo di ispezione approvato o riconosciuto dal paese di immatricolazione.</u></b></p> <p>b) Se l'esame del tipo dell'equipaggiamento di servizio viene eseguito separatamente dalla cisterna secondo il 6.8.2.3.1, il fabbricante dell'equipaggiamento di servizio deve incaricare un unico organismo di ispezione, approvato o riconosciuto da una Parte contraente l'ADR, che si assuma la responsabilità dell'esame del tipo.</p>	<p>Il costruttore deve scegliere un Organismo approvato oppure riconosciuto nel proprio paese ovvero nel paese di immatricolazione.</p> <p><b>Questo è uno dei punti focali delle novità.</b></p> <p>Comunque sia, per 6 anni (fino al 31-12-28) l'esame di tipo dovrà essere fatto da un organismo riconosciuto nel paese di immatricolazione</p>

c	Esame del tipo secondo l'1.8.7.2.1	6.8.1.5.2	<p><i>Solo l'autorità competente che ha approvato o riconosciuto l'organismo di ispezione che ha eseguito l'esame del tipo deve rilasciare il certificato di approvazione di tipo secondo l'1.8.7.2.2</i></p> <p><i>Tuttavia, quando un organismo di ispezione è designato dall'autorità competente per il rilascio del certificato di approvazione di tipo, l'esame del tipo deve essere effettuato da tale organismo di ispezione.</i></p>	<p>Ai fini del rilascio del certificato di approvazione (secondo 1.8.7.2.2) si distingue il caso in cui l'Organismo viene autorizzato alla emissione del certificato di tipo dall'autorità competente (e quindi opera in veste di Autorità Competente) dal caso in cui questa autorizzazione non esista (in tal caso l'Organismo opera solo come ente tecnico).</p> <p>Anche questo punto costituisce una novità essenziale</p>
d	Supervisione della fabbricazione secondo l'1.8.7.3	6.8.1.5.3	<p><i>Per la supervisione della fabbricazione, il fabbricante della cisterna deve incaricare un unico organismo di ispezione approvato o riconosciuto dall'autorità competente del paese di immatricolazione oppure del paese di fabbricazione. Se il Paese di fabbricazione non è una Parte contraente l'ADR, un fabbricante deve incaricare un unico organismo di ispezione approvato o riconosciuto dall'autorità competente del paese di immatricolazione.</i></p> <p><i><u>Se l'esame del tipo dell'equipaggiamento di servizio viene eseguito separatamente dalla cisterna, il fabbricante dell'equipaggiamento di servizio deve incaricare un unico organismo di ispezione approvato o riconosciuto dall'autorità competente di una Parte contraente l'ADR</u></i></p> <p><i>Il fabbricante può utilizzare un servizio di ispezione interno secondo l'1.8.7.7 per eseguire le procedure del 1.8.7.3.</i></p>	<p>Si annota che, per l'approvazione degli accessori, l'approvazione di tipo emessa da un Organismo di un qualsiasi Stato (Parte Contraente) firmatario dell'ADR deve poter essere accettata.</p> <p>Per l'approvazione degli accessori, inoltre, può essere autorizzato un servizio di ispezione interno, nel caso il fabbricante dell'accessorio si avvalga di tale possibilità (approvazione separata).</p>
e	Ispezione iniziale e prove secondo l'1.8.7.4	6.8.1.5.4	<p><i>Il fabbricante della cisterna deve incaricare un unico organismo di ispezione, approvato o riconosciuto dall'autorità competente del paese di immatricolazione o del paese di fabbricazione, che si assuma la responsabilità dell'ispezione iniziale e delle prove. Se il paese di fabbricazione non è una Parte contraente l'ADR, il fabbricante deve incaricare un unico organismo di ispezione, approvato o riconosciuto dall'autorità competente del paese di immatricolazione, che si assuma la responsabilità dell'ispezione iniziale e delle prove.</i></p> <p><i><b>NOTA: Fino al 31 dicembre 2032, l'ispezione iniziale deve essere eseguita da un organismo approvato o riconosciuto nel paese d'immatricolazione</b></i></p> <p><i>Se l'equipaggiamento di servizio è approvato separatamente dalla cisterna, il fabbricante dell'equipaggiamento di servizio deve incaricare lo stesso unico organismo di ispezione incaricato ai fini del 6.8.1.5.3 (b) che si assuma la responsabilità dell'ispezione iniziale e delle prove. Il fabbricante può utilizzare un servizio di ispezione interno secondo l'1.8.7.7 per eseguire le procedure del 1.8.7.4.</i></p>	<p>Il fabbricante deve incaricare un organismo riconosciuto dalla Parte Contraente per l'immatricolazione per le prove iniziali; pur dovendo anche effettuare la messa in servizio a cura di un Organismo sempre riconosciuto dalla stessa Parte Contraente, <b>i due organismi NON possono coincidere</b> (vedere punto seguente); questo ai fini di una maggior tutela circa le verifiche sulla conformità della cisterna.</p> <p>Si annota che questo modus operandi si protrarrà per 10 anni, probabilmente per avere un tempo congruo per eventuali aggiustamenti</p>

f	6.8.1.5.5	Verifica di entrata in servizio secondo l'1.8.7.5 approvato o riconosciuto dal paese di immatricolazione	<p>L'autorità competente del Paese di prima immatricolazione può richiedere, <u>su base occasionale</u>, una verifica di entrata in servizio della cisterna per verificarne la conformità alle prescrizioni applicabili. Quando è modificato il paese di immatricolazione di un veicolo-cisterna, l'autorità competente della Parte contraente l'ADR alla quale il veicolo cisterna è trasferito può richiedere, su base occasionale, una verifica di entrata in servizio della cisterna</p>	<p>L'autorità competente del paese di prima immatricolazione può richiedere, <u>su base occasionale</u>, una verifica di entrata in servizio della cisterna per verificarne la conformità alle prescrizioni applicabili. Quando è modificato il paese di immatricolazione di un container-cisterna, l'autorità competente della Parte contraente l'ADR alla quale il container-cisterna è trasferito può richiedere, su base occasionale, una verifica di entrata in servizio.</p>	<p>La colonna di sinistra si riferisce alle cisterne fisse, quella di destra ai tank containers ADR/RID.</p> <p>La verifica di messa in servizio è attuata su base OCCASIONALE a discrezione dell'autorità competente del paese di immatricolazione.</p>
			<p><u>Per eseguire la verifica di entrata in servizio, il proprietario o l'operatore della cisterna deve incaricare un unico organismo di ispezione diverso dagli organismi di ispezione incaricati dell'esame del tipo, della supervisione della fabbricazione o dell'ispezione iniziale.</u></p>		<p><b><u>L'Organismo di verifica per l'entrata in servizio della cisterna è DIVERSO da quello incaricato della 1^ ispezione</u></b></p>
			<p><b>L'organismo di ispezione incaricato della verifica di entrata in servizio deve essere approvato dall'autorità competente del paese di immatricolazione o, se un tale organismo di ispezione non esiste, l'organismo di ispezione deve essere riconosciuto dall'autorità competente del paese di immatricolazione.</b></p>		<p>In queste indicazioni risulta evidente la distinzione dell'attività degli Organismi nelle varie fasi di approvazione della cisterna</p>
g	Ispezione intermedia, periodica o eccezionale secondo l'1.8.7.6	6.8.1.5.6	<p>L'ispezione intermedia o periodica o eccezionale deve essere eseguita:</p> <p>nel paese di immatricolazione da parte di un organismo di ispezione approvato o riconosciuto dall'autorità competente di quel paese.</p> <p>In alternativa, le ispezioni eccezionali possono essere eseguite nel paese di fabbricazione da un organismo di ispezione approvato o riconosciuto dall'autorità competente del paese di fabbricazione o del paese di immatricolazione.</p>	<p>da un organismo di ispezione approvato o riconosciuto dall'autorità competente della Parte contraente l'ADR in cui si svolge l'ispezione o da un organismo di ispezione approvato o riconosciuto dall'autorità competente del paese di immatricolazione.</p>	<p>Si distinguono le prove periodiche da quelle eccezionali</p> <p>Nel caso delle prove eccezionali: è necessario che siano effettuate presso il paese di fabbricazione, senza obbligo che l'organismo relativo sia riconosciuto dalla Parte contraente competente per immatricolazione.</p> <p>Per le prove periodiche: è necessario che le stesse siano effettuate nel paese di immatricolazione con un Organismo riconosciuto dalla parte contraente del paese di immatricolazione</p>

h	Esame approvazione del tipo	6.8.2.3.1	<p><i>Si applicano le disposizioni del 1.8.7.2.1. Un fabbricante di equipaggiamenti di servizio per i quali è elencata una norma nella tabella al 6.8.2.6.1 o al 6.8.3.6 può richiedere un esame del tipo separato. Questo esame del tipo separato deve essere preso in considerazione durante l'esame del tipo della cisterna".</i></p>	<p>L'approvazione di tipo degli accessori, non è obbligatoria in quanto il produttore <b>può</b> richiedere l'esame del tipo, ma non è obbligato a farlo. L'approvazione di tipo per gli accessori resta comunque fortemente consigliata</p>
i	Approvazione di tipo	6.8.2.3.2	<p><i>L'autorità competente deve rilasciare per ogni nuovo tipo di veicolo-cisterna, cisterna smontabile, container-cisterna, cassa mobile cisterna, veicolo-batteria o CGEM un certificato attestante che il tipo che è stato esaminato, compresi i fissaggi, è idoneo allo scopo per il quale è destinato e soddisfa le prescrizioni di costruzione del 6.8.2.1, le prescrizioni di equipaggiamento del 6.8.2.2 e le condizioni speciali per le classi delle materie trasportate. <b>Questo certificato deve indicare in aggiunta agli elementi elencati al 1.8.7.2.2.1: omissis</b></i></p> <p><b>NOTA:</b> L'allegato B della norma EN 12972:2018 che descrive il tipo, nonché l'elenco degli equipaggiamenti di servizio autorizzati per il tipo di cisterna, o documenti equivalenti devono essere allegati o inclusi nel certificato.</p>	<p>Gli allegati del 1.8.7.2.2.1 sono quindi parte integrante dell'approvazione di tipo.</p> <p>Sino ad ora l'allegato B della EN 12972:2018 è stato considerato come riferimento indicativo; <b>solo alcuni Organismi Notificati T-PED e alcuni CPA lo hanno adottato come riferimento univoco.</b> Dal 01/07/2023, con l'entrata in vigore dell'ADR 2023, l'adozione dell'allegato B della EN 12972:2018 diventa un obbligo.</p>
l	modifica di una cisterna	6.8.2.3.4	<p><i>Conformemente al 1.8.7.2.2.3, l'autorità competente deve rilasciare un certificato di approvazione supplementare per la modifica in caso di modifica di una cisterna, veicolo-batteria o CGEM con un'approvazione di tipo valida, scaduta o ritirata.</i></p>	<p>in caso di modifica, deve essere rilasciato un certificato di approvazione supplementare (che dovrebbe essere inteso come una scheda tecnica aggiornata sempre secondo l'allegato B della EN 12972:2018).</p>

**Interpretazione e impatto: chi deve fare cosa**

- I compiti relativi allo sviluppo delle attività di cui ai capitoli 1.8.6-1.8.7 e 6.8 sono essenzialmente di competenza dell'Autorità Competente Italiana, ovvero del MIMS.
- Come già accennato nella premessa, il Ministero dovrà definire:
  - a) se nominare o meno degli Organismi per le approvazioni delle cisterne delle classi da 3 a 9 (attualmente di competenza dei Centri Prova Autoveicoli).
  - b) In caso affermativo, se l'autorizzazione potrà essere provvisoria oppure no (secondo 1.8.6.2.2.3).
  - c) In caso affermativo, dovrà procedere alla pubblicazione delle proprie procedure di valutazione e alla pubblicazione dell'elenco degli organismi approvati.
  - d) Sempre in caso affermativo, se l'organismo designato possa agire o meno in qualità di "autorità competente" e sotto quali requisiti ciò potrà essere attuato.
  - e) Dovrà comunque definire se riconoscere o meno gli organismi approvati da altre Autorità Competenti e in caso affermativo, definire quali organismi riconoscere, possibilmente attuando dei protocolli di mutuo riconoscimento (si ritiene che non

dovrebbero esserci problemi ad attuare mutui riconoscimenti tra Parti Contraenti della Comunità Europea e, in particolare, mutui riconoscimenti di organismi già compresi nell'elenco NANDO di UNECE per la direttiva T-PED 2010/35/UE).

- f) Le modalità di verifica degli organismi autorizzati, con controlli anche in campo.
- g) Le modalità di attuazione occasionale di ispezioni di verifica dell'entrata in servizio, definendo anche quale organismo (pubblico o privato) potrà essere autorizzato a svolgere questa incombenza.
- h) Verifica puntuale che le approvazioni di tipo contengano TUTTI gli allegati indicati al 1.8.7 ed in particolare la scheda tecnica di cui all'allegato B della EN 12972:2018.
- i) In alternativa a tutto quanto sopra, definire che l'autorità Competente sia direttamente incaricata delle approvazioni e ispezioni, attenendosi a tutte le disposizioni del capitolo 1.8.6 – 1.8.7.

I compiti relativi allo sviluppo delle attività di cui ai capitoli 1.8.6-1.8.7 e 6.8 di competenza dell'Organismo autorizzato saranno (se del caso)

- a) Procedurare il meccanismo di remunerazione che non tenga conto del numero di ispezioni e del loro risultato.
- b) Operare a mezzo di tecnici esperti in ADR capitoli 4 e 6 in relazione ai tipi di controlli da attuare.
- c) Accertarsi che il tecnico incaricato delle ispezioni sia in grado di verificare la conformità all'approvazione di tipo.
- d) Procedurare le modalità di rilascio dell'approvazione di tipo, indicando con chiarezza gli allegati necessari allo scopo.
- e) Separare gli incarichi (se necessario) in relazione alle effettive competenze dei tecnici a disposizione.
- f) Verificare la capacità dell'organismo di relazionarsi con altre Parti Contraenti

I compiti relativi allo sviluppo delle attività di cui ai capitoli 1.8.6-1.8.7 e 6.8 di competenza del fabbricante sono:

- a) Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del 1.8.6-1.8.7 in relazione ai documenti da allegare per l'approvazione del tipo e le ispezioni iniziali delle cisterne diverse dal prototipo.
- b) Predisporre tutta la documentazione da sottoporre all'organismo autorizzato.

### **CONCLUSIONI: stato attuale e possibilità di sviluppi in un prossimo futuro**

Allo stato attuale le cisterne vengono approvate e verificate da:

- A) Organismi Notificati accreditati, in caso di merci pericolose di classe 2 ADR/RID in accordo alla direttiva 2010/35/UE (T-PED).
- B) Centri prova autoveicoli per le cisterne delle classi da 3 a 9 ADR, per le approvazioni di tipo e le prove eccezionali.
- C) Uffici periferici UMC per le prove periodiche e intermedie delle cisterne classi da 3 a 9 ADR.

Si rileva, da qualche anno, una crescente difficoltà da parte della nostra amministrazione (MIMS) nel portare avanti, soprattutto dal punto di vista operativo, le attività molto tecniche

e specifiche relative al rilascio di approvazioni e alle verifiche del circolante, oltre che al controllo del mercato e alla supervisione delle attività dei fabbricanti per:

- a) mancanza oggettiva di risorse;
- b) quantità di incombenze da svolgere su argomentazioni diversissime tra loro;
- c) nel settore ADR, in particolare, mancanza di tecnici in particolare specializzati in cisterne (si stima che in Italia vi siano circa una trentina di esperti all'interno del Ministero – tra CPA e UMC).

In queste condizioni è auspicabile che il MIMS deleghi gli Organismi che già sono operativi nel settore T-PED dal momento che:

- 1) esiste una evidente analogia, di tale attività, con la T-PED stessa;
- 2) il Ministero potrebbe contare, da subito, su circa 10 O.N. già operativi nel settore T-PED;
- 3) molte altre Parti Contraenti (quindi molti altri Stati), da tempo hanno delegato questi compiti dell'autorità Competente a organismi esterni; per esempio, la Germania, la Francia, la Spagna, i Paesi Bassi; evidentemente questi Stati partono avvantaggiati rispetto all'Italia; **si ritiene infatti che sarà difficile per il nostro Ministero non accettare le certificazioni di quei paesi dove già operano degli ON (che saranno certamente subito notificati), una volta che sarà operativa la norma che permette il riconoscimento, ovvero l'ADR 2023**
- 4) in accordo al 1.8.6 ADR, il nostro Ministero potrà sempre avvalersi della possibilità di rilasciare autorizzazioni provvisorie per gli Organismi che ne facciano richiesta, da confermare nel corso del 1<sup>a</sup> anno di attività a mezzo di idoneo accreditamento

Ricordiamo infine che tali possibilità di delega, erano già state previste con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 0000585 del 21 dicembre 2017 in cui il Ministero stesso si riservava di delegare molte delle attività tecniche previste dall'ADR, in capo sino ad oggi esclusivamente all'Amministrazione, ad Organismi Accreditati ed enti terzi, sulla base di un processo di accreditamento specifico affidato all'Ente Unico di Accreditamento Italiano (ACCREDIA).

Autore		Pubblicazione
Dott. ing. AMANTIA Claudio		16/10/2022

**Avvertenza** Le informazioni riportate nel presente documento sono basate sulla normativa vigente alla data odierna e sulle più autorevoli interpretazioni ad esse correlate, elaborate al meglio delle conoscenze del tecnico redattore. Ciò nonostante, tali informazioni potrebbero non essere prive di errori e potrebbero in ogni momento non risultare complete, precise o aggiornate. Il tecnico redattore e la società A.E.S. S.c.a.r.l. declinano ogni responsabilità riguardo alla completezza e all'aggiornamento di dati e informazioni forniti nel presente documento. Il tecnico redattore e la società A.E.S. S.c.a.r.l. non assumono alcun obbligo e declinano ogni responsabilità che possa derivare da imprecisioni, omissioni o impropria applicazione dei contenuti del presente documento.